

cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, con l'esclusione della rimozione dell'impianto di rete per la connessione, neppure dopo la fine di vita utile dell'impianto di produzione stesso ai sensi della DGR n. 453 del 2.03.2010;

2. di autorizzare altresì TERNA S.p.A., Viale Egidio Galbani, 70 - Roma, alla realizzazione di un cavidotto e di una nuova cabina di connessione a servizio della stazione esistente;

3. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

4. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A, nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

6. di comunicare, alla ditta richiedente, nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Terna S.p.A.;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 354 del 6 marzo 2012

Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L. R. n. 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L. R. n. 27/2003, art. 29; D. Lgs. n. 163/2006, art. 125; DPR 207/2010, artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329 a 338).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle Leggi Regionali n. 6/1980 (art. 43 bis, c. 2) e n. 27/2003 (art. 29) e alla luce delle normative statali sopravvenute, con particolare riferimento all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e agli artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329 a 338 del DPR 207/2010, riformula in maniera unitaria la disciplina attuativa delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori "in economia", da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto -

Giunta Regionale, già oggetto delle precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4455/2004, n. 1052/2005, n. 2725/2009 e dal paragrafo n. 6 lett. c) dell'Allegato A) alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3220/2009.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con il Vice-presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Lo scorso 9 giugno 2011, dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE": a seguito di ciò, si è definitivamente completata l'opera di riforma dell'intera materia degli appalti pubblici, avviata dal Legislatore statale nel 2006 con l'adozione del Codice dei Contratti Pubblici.

Com'è noto, nel quadro normativo statale che disciplina i pubblici appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, l'attivazione dell'istituto degli affidamenti "in economia" - alternativo alle ordinarie procedure di scelta del contraente e alle ordinarie figure contrattuali - consente, per determinate tipologie di acquisizioni, il conseguimento di un effettivo snellimento dell'iter amministrativo di un contratto pubblico, potendosi legittimamente individuare procedimenti più flessibili rispetto all'ordinario: con il risultato di contrarre in modo significativo la tempistica necessaria per l'espletamento delle procedure in parola e per l'esecuzione dei contratti così affidati.

Ne consegue che, a legislazione vigente, ogni Amministrazione Aggiudicatrice che intenda avvalersi delle procedure "in economia", è tenuta ad individuare e disciplinare in concreto, nell'ambito della cornice normativa posta dal Legislatore statale, le specifiche tipologie di servizi, forniture e lavori così acquisibili e le relative procedure, mediante un proprio provvedimento: ciò non solo per espresso dettato normativo (vedasi i commi 6 e 10 dell'art. 125 del Codice dei contratti e l'art. 330, c. 1 del Regolamento Attuativo del Codice) ma anche al fine di dare attuazione a quel "rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto" (come previsto dal comma 14 del citato art. 125 del Codice), ivi compresa l'ottemperanza ai principi comunitari in materia di appalti, che lo stesso Legislatore statale ha demandato in via attuativa alle precise scelte operative, e quindi provvedimenti, di ogni Amministrazione Aggiudicatrice che si avvalga del sistema degli affidamenti in economia.

In ambito regionale, va altresì tenuto conto delle specifiche leggi di settore, previgenti al Codice dei contratti, che hanno formato la base giuridica delle successive deliberazioni di Giunta Regionale le quali costituiscono tuttora la disciplina provvedimentale per gli affidamenti in economia da disporsi a cura dell'amministrazione regionale. Ci si riferisce alla L. R. n. 6/1980 (in materia di approvvigionamento dei beni regionali) e alla L. R. n. 27/2003 (in materia di lavori pubblici di interesse regionale): sulla base delle citate leggi la Giunta Regionale ha adottato le deliberazioni n. 4455/2004, n. 1052/2005, n. 2725/2009 e n. 3220/2009 (per quest'ultima deliberazione il riferimento va operato al solo paragrafo n. 6 lett. c) dell'Allegato A), la cui disciplina si intende sostituire a mezzo dei contenuti di cui alla presente deliberazione.

Pertanto, proprio in vista della definitiva entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici,

già con Nota prot. n. 188467 del 21 aprile 2011 a cura del Segretario Generale della Programmazione, è stata avviata una specifica ricognizione all'interno delle Strutture regionali, allo scopo di conoscere le diverse esigenze sussistenti in relazione alle procedure di acquisizioni "in economia".

A tale ricognizione, ha fatto poi seguito quanto deciso dal "Collegio dei Segretari Regionali e dei Commissari Straordinari" tenutosi il 25 novembre 2011, nell'ambito del quale è stata definita la costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un provvedimento generale che recasse la disciplina dell'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, alla luce del definitivo completamento del quadro normativo statale: tale Gruppo di Lavoro è stato presieduto dal Segretario di Giunta e coordinato dal Commissario Straordinario ai Lavori Pubblici.

All'esito delle attività del predetto Gruppo di Lavoro si è giunti quindi all'elaborazione del provvedimento che si intende approvare con l'odierna deliberazione.

Tale provvedimento, Allegato A al presente atto, reca la disciplina regionale delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale: con la peculiarità di omogeneizzare, in un'unica fonte, disposizioni che precedentemente si rinvenivano nelle citate distinte deliberazioni, aggiornandone i contenuti al mutato quadro normativo, già oggetto delle premesse iniziali al presente atto.

Va tenuto conto infatti che:

§ con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 4455 si era provveduto a disciplinare l'affidamento in economia di lavori, sulla base della L. R. n. 27/2003;

- con le Deliberazioni 18 marzo 2005 n. 1052 e 13 ottobre 2009 n. 2725 sono state regolamentate le acquisizioni di servizi e forniture in economia, prevedendone le relative tipologie, sulla base della L. R. n. 6/1980;
- infine, con il paragrafo n. 6, lett. c), dell'allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2009, n. 3220, è stato espressamente previsto che, nel catalogo delle acquisizioni in economia di servizi di cui alla citata D.G.R. 1052/2005, rientrasse anche l'acquisizione di servizi tecnici inerenti gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e le attività tecnico-amministrative connesse.

Conseguentemente, a mezzo del provvedimento che si intende approvare con la presente deliberazione, viene riformulata l'intera disciplina regionale attuativa degli affidamenti in economia, per i tre comparti "lavori, servizi e forniture", sulla base sia delle specifiche esigenze di carattere organizzativo emerse durante la ricognizione attuata dagli Uffici regionali, che del rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e s. m. i., del Regolamento attuativo dello stesso Codice e, infine, nell'ottemperanza, in concreto, ai principi comunitari in materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Più in particolare, va evidenziato come il necessario rispetto dei principi che il diritto dell'Unione Europea ha elaborato in materia di tutela della concorrenza, e l'osservanza dei postulati desumibili dalla legislazione statale in tema di "procedure d'affidamento" e di "esecuzione del contratto" (espressamente prescritti anche per le acquisizioni "in economia" dal comma 14 dell'art. 125 del Codice) vadano necessariamente attenuati in relazione ai medesimi affidamenti "in economia", in quanto gli stessi costituiscono, come detto, un regime speciale e derogatorio nell'ambito degli appalti di valore inferiore alla

soglia comunitaria, di cui al Titolo II, Parte II del Codice dei Contratti Pubblici.

Pertanto le scelte operate con il presente provvedimento hanno inteso contemperare l'osservanza dei principi comunitari e delle regole desumibili dalla legislazione statale, con l'applicazione dei canoni di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, subordinatamente all'applicazione del principio comunitario di proporzionalità.

Seguendo tale impostazione, con il provvedimento in parola è stata ribadita la tradizionale tripartizione dei sistemi di realizzazione delle acquisizioni in economia (amministrazione diretta / cottimo fiduciario / sistema misto fra i primi due) e sono state adottate le scelte e semplificazioni che di seguito brevemente si riassumono, precisando e ribadendo però quanto segue: l'intero provvedimento è stato strutturato in funzione di attuazione del principio comunitario di proporzionalità, secondo cui la congruità degli atti della Stazione appaltante deve essere valutata rispetto allo scopo che essi devono perseguire, in termini di idoneità, necessità e adeguatezza.

A seguire l'illustrazione delle principali scelte operative e semplificazioni procedurali:

- quanto agli adempimenti in materia di adozione della determinazione a contrarre, prescritti dall'art. 11, c. 2 del D. Lgs. 163/2006, viene prevista la semplificazione procedurale secondo cui gli stessi effetti conseguono dalle deliberazioni di Giunta Regionale che, rispettivamente, adottano la programmazione annuale dei lavori pubblici di competenza regionale, e approvano la programmazione dell'attività contrattuale di approvvigionamento di forniture e servizi dell'anno di riferimento: in assenza delle citate deliberazioni di Giunta Regionale, si è comunque previsto che la determinazione a contrarre sia adottata con specifico atto del Dirigente che procede alla singola acquisizione in economia;
- in relazione alla fase del necessario controllo sul possesso dei requisiti che gli operatori economici dichiarano in fase di partecipazione alla procedura di acquisizione in economia, viene chiarito che tale adempimento è svolto a conclusione della procedura d'affidamento e prima della sottoscrizione del contratto. In tal modo si ritiene di aver comunque salvaguardato l'ottemperanza al "principio" dell'obbligatorio controllo di quanto autodichiarato dai partecipanti alle procedure di affidamento (posto dall'art. 48, c. 1, del Codice dei contratti): ma in relazione a procedure, come quelle in oggetto, in cui, fatto salvo l'affidamento diretto, viene prevista la partecipazione di cinque operatori economici e per le quali, pertanto, si impone una semplificazione, pur rispettosa dei principi generali dell'ordinamento;
- per quanto riguarda l'istituto della cauzione provvisoria, stante la sua preminente ratio di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice nei confronti della totalità dei partecipanti ad una medesima procedura di affidamento (dei quali, in tal modo, viene sanzionata l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto proprio) la scelta operativa è stata quella di non prevedere la sua richiesta in tutti quegli affidamenti non preceduti da cottimo fiduciario, che costituisce procedura negoziata fra almeno cinque operatori economici: semplificando così le procedure di affidamento diretto, laddove la negoziazione dell'offerta finale avviene con un unico operatore;
- con riferimento, poi, all'istituto della cauzione definitiva, stante la sua ratio tesa a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della prestazione contrattuale, la

scelta è stata quella di non richiederla per le acquisizioni in cui viene pattuito che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione, dopo che le prestazioni contrattuali siano state eseguite e dichiarate regolari: per l'evidente motivo che in tali fattispecie, a fronte di un eventuale mancato od inesatto adempimento della prestazione contrattuale, non si procederebbe al pagamento del corrispettivo nella misura pattuita;

- sono state, infine, disciplinate la acquisizioni di importo inferiore ad €. 40.000,00, individuando espressamente - entro quella soglia di valore, oltre la quale si deve ricorrere alla procedura negoziata del cottimo fiduciario - specifici limiti economici (diversificati per lavori, servizi e forniture) al di sotto dei quali è possibile ricorrere all'affidamento diretto, anche preceduto da sondaggio.

Per quanto concerne poi lo specifico ambito dei servizi inerenti gli incarichi di progettazione di lavori pubblici, e le attività tecnico-amministrative connesse, occorre formularne una disciplina separata: questo perché tali servizi sono stati trattati diversamente dal Legislatore statale, in ragione della loro peculiarità, ed in quanto tali non risultano suscettibili nello stesso regime normativo dei "servizi" ordinari.

Pertanto, in relazione a tale tipologia di servizi, con il presente provvedimento si procede esclusivamente a recepire l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti in economia, in conseguenza della modifica legislativa di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici che ha portato tale soglia da €. 20.000,00 ad €. 40.000,00: in ambito regionale, quindi, il riferimento si intende operato al paragrafo n. 6, lett. c), dell'allegato A alla Deliberazione 27 ottobre 2009, n. 3220, disposizione mediante la quale resta disciplinata l'acquisizione in economia, con affidamento diretto, di tale peculiare tipologia di servizi tecnici.

Pertanto, nelle more di una ridefinizione sistematica dell'ambito oggettivo di riferimento dei servizi tecnici di cui alla citata D.G.R. 3220/2009 - cui la Giunta Regionale procederà con apposita e successiva deliberazione individuando nuove tipologie di servizi tecnici così acquisibili - restano ferme tutte le altre previsioni della medesima D.G.R. 3220/2009.

Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. R. n. 6/1980;

Vista la L. R. n. 27/2003;

Visto il D. Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

delibera

1. di approvare con l'Allegato A al presente atto il "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia";

2. di dare atto che con la presente deliberazione e con l'Allegato A si intendono superate le disposizioni di cui alle

precedenti Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4455/2004, n. 1052/2005, n. 2725/2009;

3. di dare atto che - con riferimento ai servizi inerenti gli incarichi di progettazione, e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per i lavori pubblici - l'importo di €. 20.000,00 di cui al punto n. 6, lett. c), dell'allegato A alla D.G.R. n. 3220/2009 viene rideterminato in €. 40.000,00, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, nelle more dell'adozione di una successiva deliberazione mediante la quale verrà riformulato l'ambito oggettivo di riferimento della citata D.G.R. n. 3220/2009;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

PROVVEDIMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e oggetto

Art. 2

Limiti di importo e limiti di frazionamento

Art. 3

Responsabile del procedimento

Art. 4

Criteri generali in materia di procedure e criteri di scelta del contraente

Art. 5

Requisiti dell'operatore economico

Art. 6

Criteri generali in materia di garanzie

Art. 7

Stipulazione del contratto

Art. 8

Criteri generali in materia di esecuzione del contratto

TITOLO II DISCIPLINA SPECIFICA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 9

Tipologie delle forniture acquisibili in economia

Art. 10

Tipologie di servizi eseguibili in economia

Art. 11
Altre tipologie di acquisizioni in economia

Art. 12
Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi

Art. 13
Modalità di affidamento

Art. 14
Pagamenti

TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORI IN ECONOMIA

Art. 15
Oggetto

Art. 16
Individuazione dei lavori eseguibili in economia

Art. 17
Modalità di esecuzione

Art. 18
Procedure per l'affidamento di lavori in economia

Art. 19
Garanzie per l'esecuzione dei lavori

Art. 20
Stipulazione del contratto

Art. 21
Esecuzione del contratto

Art. 22
Contabilità dei lavori

Art. 23
Liquidazione delle spese

Art. 24
Pagamenti

Art. 25
Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a € 20.000,00

Art. 26
Interventi d'urgenza

Art. 27
Interventi di somma urgenza

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi e oggetto

1. Il presente provvedimento, in ottemperanza al principio comunitario di proporzionalità, contemperando altresì l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa con i principi comunitari della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, disciplina le procedure per l'acquisizione in economia di "lavori", "forniture" e "servizi", come definiti dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 3 del D. lgs. 163/2006, da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominate "Stazione appaltante") ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. lgs. 163/2006 e s. m. i., nel rispetto di quanto previsto dallo stesso D. lgs. 163/2006 e s. m. i. e dal DPR 207/2010 e s. m. i. (di seguito, rispettivamente indicati come "Codice" e "Regolamento").

2. I principi di cui al precedente comma 1 costituiscono criteri per l'interpretazione e l'applicazione del presente provvedimento.

3. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;
- c) sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

Art. 2
Limiti di importo e limiti di frazionamento

1. Le acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori disciplinate dal presente provvedimento sono ammesse:

- a) per importi non superiori a € 200.000,00, quanto a lavori;
- b) per importi inferiori a €. 200.000,00, quanto a servizi e forniture;
- c) per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 si procede secondo la disciplina generale del presente Titolo e con quanto successivamente specificato al Titolo II e al Titolo III.

2. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, i limiti di importo di cui al comma 1 variano in relazione alle modifiche degli importi delle soglie di cui all'art. 28 del Codice, con la stessa procedura di adeguamento prevista dal successivo art. 248 del Codice.

3. Ad eccezione degli interventi idraulico-forestali ¹, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

4. Tutti gli importi di cui al presente provvedimento, comprensivi degli eventuali costi della sicurezza, devono intendersi al netto dell'I. V. A e, ove previsto, degli oneri pre-

¹ Riferimenti normativi di settore
R. D.L. 3267/1923 – artt. 39, 42, 43, 48
R. D.L. 1126/1926 – art. 66
L. R. 52/1978 – art. 8 e segg.
L. R. 27/2003 – art. 29, comma 2.

videnziali ed assistenziali. Tali importi possono essere riferiti anche a lotti funzionali, qualora possibile ed economicamente conveniente ai sensi del comma 1 bis dell'art. 2 del Codice

5. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie per gli affidamenti in economia, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina del presente provvedimento, sottraendole alle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Art. 3

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia la Stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento; in particolare, e con rinvio a quanto dettagliatamente specificato dai successivi Titoli II e III del presente provvedimento, egli provvede in relazione alle attività di istruttoria, scelta del criterio di selezione, rapporti con l'AVCP, indagini di mercato, lettere di invito, attestazioni inerenti la regolare esecuzione della prestazione, oltre a tutti gli altri adempimenti complementari previsti.

Art. 4

Criteri generali in materia di procedure e criteri di scelta del contraente

1. In relazione alle acquisizioni in economia disciplinate dal presente provvedimento, la determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 2, del Codice è costituita dalle deliberazioni di Giunta Regionale che, rispettivamente, adottano la programmazione annuale dei lavori pubblici di competenza regionale e approvano la programmazione dell'attività contrattuale di approvvigionamento di forniture e servizi dell'anno di riferimento; in ogni altro caso, la determinazione a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 2, del Codice viene adottata con specifico atto del Dirigente competente, afferente singoli contratti.

2. Le acquisizioni mediante procedura di cottimo fiduciario sono disposte:

- a) direttamente;
- b) con ricorso a sondaggio o indagine di mercato;
- c) avvalendosi di elenchi di operatori economici;

secondo le indicazioni operative contenute nei Titoli II e III del presente provvedimento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 1: la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, applicando il principio della rotazione.

3. Gli elenchi aperti sono predisposti e gestiti, previo avviso pubblico, dalle strutture appositamente individuate dalla Giunta Regionale, anche per tipologia di acquisizione, e sono da aggiornarsi in continuità secondo le richieste di inserimento.

4. Gli avvisi pubblici di cui al terzo comma dovranno essere visibili senza scadenza su apposita pagina internet della struttura regionale competente, al fine di favorire la massima partecipazione.

5. Gli affidamenti in economia sono disposti mediante il ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Nella procedura di cottimo fiduciario la fase relativa all'apertura delle buste contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica, deve essere svolta pubblicamente, previa comunicazione agli operatori economici partecipanti del giorno e dell'ora predeterminati.

7. L'esito degli affidamenti in economia di importo pari o superiore a € 40.000,00 è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

8. Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 48 del Codice, dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di acquisizione, viene effettuato a conclusione della procedura stessa.

Art. 5

Requisiti dell'operatore economico

1. Gli operatori economici a cui vengono affidate le acquisizioni in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del Codice.

2. I requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono prescritti come segue:

- a) per i lavori, con riferimento all'art. 40 del Codice, avuto riguardo alle prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) per servizi e forniture con riferimento agli articoli 41 e 42 del Codice vengono predeterminati i requisiti tecnici ed economici solo per acquisizioni in economia pari o superiori ad € 40.000,00. Il requisito economico di fatturato complessivo non può essere superiore ad una volta e mezzo l'importo stimato d'affidamento; mentre il requisito economico di fatturato specifico non può essere superiore alla metà dell'importo stimato d'affidamento.

Art. 6

Criteri generali in materia di garanzie

1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'art. 1, c. 1 del presente provvedimento:

- a) la cauzione provvisoria non è richiesta per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto;
- b) la cauzione definitiva non è richiesta per gli affidamenti in economia in cui si preveda che il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari.

2. La cauzione provvisoria è fissata nella misura del 2% dell'importo su cui si acquisisce l'offerta, mentre la cauzione definitiva è prevista nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale. La misura può essere ridotta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art. 75, comma 7 del Codice.

3. La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva vengono costituite nella forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, o altra garanzia idonea, e devono prevedere espressamente:

- a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dall'amministrazione regionale.

4. La mancata costituzione della cauzione definitiva, ove richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

5. La cauzione definitiva, ove richiesta, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione inerente la regolare esecuzione della prestazione.

Art. 7

Stipulazione del contratto

1. Le acquisizioni di importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio; i contratti per le acquisizioni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sono stipulati con la forma del contratto per scrittura privata resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 lettere c) e d), della L. R. 4 febbraio 1980, n. 6 e s. m. i.

2. In entrambi i casi, lo schema di lettera d'ordine o scrittura privata predisposta dalla Stazione appaltante deve contenere i seguenti elementi:

- codice identificativo della prestazione (CIG semplificato), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Fatte salve le sole clausole di esclusione previste dalla Legge n. 136/2010;
- l'elenco dei lavori, delle forniture o dei servizi;
- le modalità e le condizioni di esecuzione;
- il termine di adempimento delle prestazioni;
- le modalità di pagamento;
- le penali in caso di ritardo o errato adempimento;
- la possibilità di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta della stazione appaltante, in caso di inadempimento;
- salvo i casi di servizi e forniture ai quali venga allegato il documento di valutazione dei rischi delle interferenze di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in tutti gli altri casi la lettera d'ordine o la scrittura privata devono contenere le indicazioni relative ai costi previsti per la sicurezza.

3. L'affidatario deve disporre almeno di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del responsabile del procedimento o suo incaricato.

4. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.

5. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della prestazione, deve altresì richiedere all'operatore economico affidatario quanto segue:

- idonea garanzia definitiva nei casi previsti al precedente art. 6;
- indicazione, ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle transazioni finanziarie, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

in ordine al rispetto dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice e al possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico – finanziaria di cui al precedente art. 5.

Art. 8

Criteri generali in materia di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni del contratto in economia devono essere eseguite direttamente dall'affidatario, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie o delle forniture di materiale necessario all'esecuzione della prestazione.

2. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell'avviso o nella lettera di invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento, autorizzabile nel rispetto delle norme che disciplinano la materia del subappalto, con le eccezioni da esse previste.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione o di inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario della prestazione in economia, il responsabile del procedimento applica le penali previste, previa contestazione scritta degli addebiti mossi al contraente affidatario.

4. Qualora la controparte non adempia in modo ritenuto grave o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto, il responsabile del procedimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, avvia il procedimento di risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

TITOLO II

DISCIPLINA SPECIFICA PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 9

Tipologie delle forniture acquisibili in economia

1. Sono acquisibili in economia le seguenti forniture:
- 1) forniture indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei servizi istituzionali la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - 2) acquisto di materiale tecnologico asservito a: impianti elettrici, reti cablate, reti informatiche, reti telefoniche, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
 - 3) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - 4) stampa, tipografia, litografia e rilegatura di ogni genere;
 - 5) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
 - 6) acquisti o noleggi per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre e cerimonie anche culturali, ricreative e sportive;
 - 7) spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

- 8) spese di rappresentanza o per ricevimenti e buffet;
- 9) acquisto, noleggio, manutenzione di automezzi, mezzi di trasporto e natanti, mezzi d'opera;
- 10) fornitura carburanti, lubrificante ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà regionale;
- 11) fornitura vestiario ai dipendenti previsto dalla L. R. 12/91;
- 12) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- 13) acquisti per lo svolgimento delle funzioni di protezione civile;
- 14) acquisto di mobili ed attrezzature d'ufficio;
- 15) acquisti per riparazione e manutenzione di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici, nonché noleggio delle medesime;
- 16) acquisto materiale di cancelleria, stampati e registri, materiale di consumo per computer, per stampanti, per macchine per scrivere e calcolatrici;
- 17) acquisto di materiale hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione;
- 18) acquisto di detersivi, materiale vario e delle attrezzature per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfezione dei locali destinati ad uffici o servizi pubblici, delle infrastrutture e dei mezzi;
- 19) acquisto materiali per la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Art. 10

Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. Sono acquisibili in economia i seguenti servizi:
 - 1) prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - 2) manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature;
 - 3) trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e altri servizi speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - 4) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici regionali, relativi a impianti elettrici, reti cablate, reti informatiche, reti telefoniche, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;
 - 5) noleggio macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
 - 6) servizio di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
 - 7) recupero e trasporto di materiali di proprietà o rinvenuti su area di proprietà e loro sistemazione nei magazzini regionali o presso discariche;
 - 8) prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
 - 9) prestazioni per i servizi culturali, ricreativi e sportivi;
 - 10) corsi di preparazione e formazione, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni da parte del personale ed amministratori regionali;

- 11) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi;
- 12) servizi bancari e finanziari;
- 13) servizi di revisione contabile;
- 14) produzioni radiotelevisive e servizi fotografici, servizi di pubblicazione dati e pubblicitari, servizi di comunicazione;
- 15) effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell'Amministrazione, anche con riferimento alle attività svolte nell'ambito dei progetti comunitari e/o di progetti con finanziamenti statali.

Art. 11

Altre tipologie di acquisizioni in economia

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia, fuori dai casi elencati dai precedenti articoli 9 e 10, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi eccezionali:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o utile per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 12

Criteri di affidamento - Congruità dei prezzi

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi disciplinati dal presente provvedimento, il responsabile del procedimento può avvalersi di rilevazioni di prezzi di mercato, e/o prezzi indicati nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai fini della determinazione dei prezzi-base di trattativa, della valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi offerti.

2. Prima di attivare un'autonoma procedura, il responsabile del procedimento deve verificare se l'acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. i. o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, c. 456 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ancora altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, formula la proposta di atto di adesione all'acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove

sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio offerto in convenzione e la fornitura o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della procedura di acquisizione in economia.

Art. 13 Modalità di affidamento

1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento:

- a) le forniture di importo inferiore a € 3.000,00, e i servizi di importo inferiore a € 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico;
- b) le forniture di importo pari o superiore a € 3.000,00 e inferiore a € 40.000,00 e i servizi di importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00, sono affidati mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto idoneo (a titolo di esempio: telefono, e-mail, fax, confronto fra listini-prezzo);
- c) per acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000,00 e sino ad € 200.000,00 la procedura negoziata del cottimo fiduciario viene svolta tra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati ricorrendo ad una indagine di mercato o ad elenchi di operatori economici.

2. In caso di affidamento diretto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma, la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.

3. L'indagine di mercato di cui al comma 1, lett. c) avviene con qualsiasi strumento disponibile, procedendo almeno a mezzo telefax, telefono, internet, e-mail, consultazione di cataloghi elettronici tipo M.E.P.A.

4. Individuati gli operatori economici da invitare nella procedura negoziata del cottimo fiduciario, la lettera d'invito può essere inoltrata anche a mezzo fax o e-mail, con nota individuale, contestualmente a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine, e deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell'IVA;
- il termine di presentazione dell'offerta;
- il periodo in giorni di validità dell'offerta stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice;

- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento e l'eventuale cauzione di cui all'art. 4;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- l'indicazione della data, ora e sede in cui si darà luogo all'apertura pubblica delle buste pervenute.

5. Acquisite le offerte, il responsabile del procedimento, in presenza di due testimoni che lo assisteranno nella valutazione delle offerte, procede in seduta aperta al pubblico all'apertura delle buste; nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede in successiva seduta riservata alla valutazione delle stesse offerte. Dell'esame delle offerte e dei conseguenti risultati verrà redatto succinto verbale, completo di indicazione della forma di copertura della spesa. Il Dirigente responsabile, preso atto dei risultati della procedura di cottimo fiduciario, provvederà ad approvare l'aggiudicazione e a stipulare il contratto secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente provvedimento.

6. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire la prestazione.

Art. 14 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati con appositi mandati di pagamento, bonifici bancari o contanti ove consentiti, emessi previo accertamento della regolarità contabile della fattura e verifica se, per quantità e qualità, la prestazione svolta corrisponda alle condizioni di esecuzione e agli accordi convenuti.

TITOLO III DISCIPLINA SPECIFICA PER I LAVORI IN ECONOMIA

Art. 15 Oggetto

1. Il presente Titolo ha per oggetto le procedure per l'individuazione, l'affidamento, l'esecuzione, la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori acquisibili in economia.

Art. 16 Individuazione dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che possono essere affidati ed eseguiti in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed impianti, comprese opere di ampliamento o completamento;
- b) completamenti o riparazioni a seguito di deficienze o danni rilevati in sede di collaudo, accordo bonario, lodo arbitrale o dispositivo giurisdizionale;

- c) interventi non programmabili, o urgenti, in materia di sicurezza;
- d) interventi dichiarati d'urgenza e di somma urgenza;
- e) lavori necessari per la redazione di studi e progetti (a titolo di esempio: sondaggi, saggi, prove su materiali ed impianti, caratterizzazioni);
- f) lavori di risistemazione idraulico-forestale;
- g) opere di rinaturazione, ripristino e conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
- h) opere di bonifica ambientale funzionali alla esecuzione di attività istituzionali;
- i) lavori necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- j) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- k) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza, o convenienza, di completare i lavori.

Art. 17

Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia si eseguono:

- in amministrazione diretta, impiegando materiali, attrezzature e mezzi d'opera della Stazione appaltante, oppure appositamente acquistati o noleggiati, e personale dipendente dalla Stazione appaltante stessa, oppure assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con affidamento a terzi;
- con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte per cottimo, quando lo rendono necessario motivi tecnici.

2. In caso di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza e cura l'esecuzione del lavoro e provvede agli acquisti, ai noleggi e alle assunzioni necessarie, nel rispetto del presente provvedimento.

3. In caso di lavori per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento individua le modalità di affidamento, esecuzione, contabilizzazione e liquidazione, in conformità alle indicazioni del presente provvedimento.

Art. 18

Procedure per l'affidamento di lavori in economia

1. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all'art. 1, comma 1:

- a) i lavori di importo inferiore a € 20.000,00 sono affidati direttamente ad una determinata ditta;
 - b) i lavori di importo pari o superiori a € 20.000,00 e inferiori a € 40.000,00 sono affidati con provvedimento del responsabile del procedimento dopo aver espletato comparazione tra almeno tre preventivi di spesa; la richiesta di preventivo è avanzata, anche a mezzo telefax o posta elettronica, simultaneamente e per iscritto alle ditte individuate, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
2. Per lavori di importo superiore ad € 40.000,00 e non

superiore a € 200.000,00 si procede all'affidamento in economia a mezzo di procedura negoziata di cottimo fiduciario esperendo confronto concorrenziale fra almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero ditte idonee. Le ditte sono individuate sulla base di indagini di mercato oppure tramite elenchi aperti predisposti, previo avviso pubblico, con le modalità di cui al Titolo I, art. 4.

Art. 19

Garanzie per l'esecuzione dei lavori

1. La ditta selezionata mediante procedura di cottimo fiduciario è tenuta a presentare garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, ovvero altra percentuale maggiorata, ai sensi dell'art 113 del Codice.

2. La polizza specifica "all risks" prevista dall'art 129 del Codice, può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa, purchè sia allegata postilla dell'assicurazione che preveda la copertura assicurativa esplicitamente per l'oggetto dell'appalto da garantire.

Art. 20

Stipulazione del contratto

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7, i contratti per l'affidamento di lavori di importo non superiore ad € 20.000,00 assumono la forma di lettera commerciale.

2. I contratti di importo superiore ad € 20.000,00 sono stipulati con scrittura privata che deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle forniture;
- i prezzi unitari per i lavori e le forniture a misura;
- l'importo degli interventi affidati a corpo;
- le modalità e le condizioni di esecuzione;
- il termine per l'ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento della ditta contraente ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
- le garanzie richieste all'esecutore.

3. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico della ditta contraente.

Art. 21

Esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti e collabora, a tale scopo, con il direttore dei lavori.

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e del risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.

3. I lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione, da parte di un funzionario prescelto dal responsabile del procedimento; tale verifica deve essere eseguita da personale che non abbia partecipato al procedimento di acquisizione dei lavori.

Art. 22
Contabilità dei lavori

1. Per lavori in economia di importo pari o superiore a € 20.000,00 il direttore dei lavori ha l'obbligo di tenere:

- a) per lavori in amministrazione diretta:
- liste settimanali per la manodopera impiegata, per le provviste in fornitura e per i noli a cui si è fatto ricorso;
 - rendiconto mensile delle spese, con allegata documentazione (liste, fatture quietanzate, note delle spese minute, ecc.);
 - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal responsabile del procedimento;
- b) per lavori affidati mediante procedura di cottimo fiduciario :
- libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - stati d'avanzamento;
 - certificati di pagamento;
 - rendiconto finale della spesa complessiva controfirmato dal Responsabile del procedimento.

2. Per lavori di importo inferiore ad €. 20.000,00 si prescinde dalla compilazione dei predetti documenti e si rinvia al successivo art. 25.

3. Qualora la contabilità sia tenuta con strumenti informatici, non è necessaria la preventiva vidimazione del registro.

Art. 23
Liquidazione delle spese

1. Le spese sono liquidate dal responsabile del procedimento su presentazione della documentazione prevista nel precedente art. 22.

2. Effettuata l'ultima liquidazione, il responsabile del procedimento cura la redazione del rendiconto finale e provvede a svincolare l'eventuale cauzione prestata dalla ditta contraente.

Art. 24
Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati con appositi mandati di pagamento emessi dalla Stazione appaltante e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal responsabile dell'Ufficio ragioneria, previo accertamento della regolarità contabile della fattura.

Art. 25
Contabilità in forma semplificata per lavori di importo inferiore a €. 20.000,00

1. Per lavori di importo inferiore ad €. 20.000,00 si prescinde dalla compilazione dei documenti contabili previsti dal Regolamento ed in tal caso il direttore dei lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice di lavori il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali; la fattura dovrà altresì essere controfirmata dal responsabile del procedimento.

2. In tal caso si prescinde altresì dalla redazione degli stati d'avanzamento, dei certificati di pagamento e dello stato finale.

3. I pagamenti sono disposti con appositi mandati sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal responsabile del settore contabile, previo accertamento della regolarità contabile della fattura.

Art. 26
Interventi d'urgenza

1. Il responsabile del procedimento può ordinare l'immediata esecuzione di lavori in deroga alle procedure precedentemente indicate, qualora ciò si renda necessario per motivi di urgenza, anche per prevenire danni a persone e/o a cose, oppure alla Stazione appaltante.

2. Le motivazioni dell'urgenza devono peraltro risultare da un apposito verbale compilato dal responsabile del procedimento; tale verbale deve essere trasmesso unitamente ad una perizia estimativa di spesa alla Stazione appaltante per la copertura della spesa e per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Art. 27
Interventi di somma urgenza

1. Il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di forniture per motivi di somma urgenza, quando le circostanze riscontrate non consentono alcun indugio nel rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica.

2. L'esecuzione di lavori o forniture può essere affidata, previa compilazione di un verbale di somma urgenza, con affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico che per primo si è recato sul posto, concordando il prezzo delle prestazioni oppure, in mancanza del consenso, ingiungendo l'esecuzione dei lavori e delle forniture sulla base dei prezzi proposti dalla Stazione appaltante.

3. Il responsabile del procedimento cura la redazione di una perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e trasmette tale perizia alla Stazione appaltante, unitamente al verbale di somma urgenza, per la copertura della spesa per l'approvazione dei lavori e delle forniture.

4. Qualora la Stazione appaltante non approvi la perizia trasmessa, il responsabile del procedimento procede comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 355 del 6 marzo 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale